

# **Ordinanza sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla legge sull'unione domestica registrata**

del 15 novembre 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Ordinanza del 20 maggio 1987<sup>1</sup> sulle tasse LDDS**

*Art. 16 cpv. 1 lett. k*

<sup>1</sup> I visti sono esenti da tassa per i seguenti stranieri:

- k. le persone straniere che sono sposate con un cittadino svizzero o che vivono in un'unione domestica registrata con un cittadino svizzero.

## **2. Ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>2</sup> concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri**

*Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate.

## **3. Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>3</sup>**

*Art. 1 lett. e*

Nella legge e nell'ordinanza s'intendono per:

- e. *famiglia*: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

<sup>1</sup> RS 142.241

<sup>2</sup> RS 142.281

<sup>3</sup> RS 142.311

*Art. 5* Domande d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie  
(art. 17 cpv. 2)

Per la domanda d'asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l'asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all'asilo.

*Art. 34 cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate.

*Art. 37* Inclusione nella qualità di rifugiato  
(art. 17 cpv. 2 e art. 51)

L'inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l'articolo 51 capoverso 1 della legge avviene soltanto se, in applicazione dell'articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l'articolo 3 della legge.

#### **4. Ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>4</sup>**

*Art. 9 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le spese d'assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l'asilo e da persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, devono essere rimborsate integralmente. Lo stesso vale per le spese causate durante la minore età. I titolari dei conti rispondono in modo solidale per i costi causati dal coniuge, dal partner registrato o dai figli. I costi causati sono determinati in base agli esborsi indennizzati dalla Confederazione in modo forfettario o effettivo o alle spese procedurali stabilite nella sentenza. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.

#### **5. Ordinanza del 27 ottobre 2004<sup>5</sup> concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri**

*Art. 5 cpv. 3*

<sup>3</sup> Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 2 lettera a i genitori, i fratelli e le sorelle, il coniuge e i figli. Sono equiparati al coniuge il partner registrato e la persona che vive in unione duratura simile a quella coniugale.

<sup>4</sup> RS 142.312

<sup>5</sup> RS 143.5

## 6. Ordinanza del 6 ottobre 1986<sup>6</sup> che limita l'effettivo degli stranieri

### *Art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Sono considerati membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere:

- a. il coniuge o il partner registrato e i parenti in linea discendente che non hanno ancora compiuto 21 anni o per i quali si garantisce il mantenimento;
- b. i propri parenti e i parenti del coniuge o del partner registrato in linea ascendente per i quali si garantisce il mantenimento.

### *Art. 4 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Non sottostanno alla presente ordinanza, per la durata delle funzioni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b, i membri della famiglia ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare che vivono nella stessa economia domestica e sono titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri, ossia:

- a. il coniuge o il partner registrato e i figli non coniugati ammessi prima dei 21 anni, se dimorano in Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia degli stranieri;
- b. il coniuge o il partner registrato e i figli non coniugati al di sotto dei 25 anni, se non esercitano un'attività lucrativa.

<sup>3</sup> Parimenti non sottostanno alla presente ordinanza il coniuge o il partner registrato e i figli non coniugati al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c, se essi vivono in comunione domestica con il titolare della carta d'identità e non esercitano un'attività lucrativa.

### *Art. 7 cpv. 5<sup>bis</sup>*

<sup>5bis</sup> Ove trattasi di domande per l'esercizio di una prima attività lucrativa, il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile al coniuge e al partner registrato di uno straniero ed ai figli che abbiano ricevuto un permesso di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare (art. 38 e 39).

### *Art. 13 lett. o*

Sono esclusi dal contingente:

- o. il coniuge o il partner registrato che vive nella stessa economia domestica e i figli ammessi prima dei 21 anni nell'ambito del ricongiungimento familiare delle persone di cui alla lettera n numero 3 o all'articolo 4 capoverso 1 lettera c, qualora esercitino un'attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia degli stranieri;

<sup>6</sup> RS 823.21

*Art. 38 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge o dal partner registrato e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura.

*Art. 39 cpv. 3*

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz